

Causa C-682/23**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

15 novembre 2023

Giudice del rinvio:

Curtea de Apel Cluj (Romania)

Data della decisione di rinvio:

25 ottobre 2023

Ricorrente:

E. B.SP. Z. O. O.

Convenuta:

K. P.SP. Z. O. O.

Oggetto del procedimento principale

Ricorso proposto dinanzi alla Curtea de Apel Cluj (Corte d'appello di Cluj, Romania), giudice del rinvio, avverso la sentenza con cui il Tribunalul Specializat Cluj (Tribunale specializzato di Cluj, Romania) ha accolto l'eccezione di incompetenza internazionale dei giudici rumeni in una controversia in materia di responsabilità extracontrattuale e contrattuale tra due società di diritto polacco.

Oggetto e fondamento giuridico del rinvio pregiudiziale

Sulla base dell'articolo 267 TFUE, si chiede l'interpretazione dell'articolo 25 del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (in prosieguo: il «regolamento n. 1215/2012»).

Questioni pregiudiziali

1. Se le disposizioni dell'articolo 25 del regolamento n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio [del 12 dicembre 2012] concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale possano essere interpretate nel senso che conferirebbero al cessionario di un credito derivante da un contratto di appalto il diritto di far valere la clausola attributiva di competenza inserita in tale contratto nei confronti della parte originaria del contratto, qualora il contratto di cessione abbia effettuato, conformemente al diritto nazionale applicabile al merito della controversia, un trasferimento del diritto di credito e dei suoi accessori, ma non degli obblighi derivanti dal contratto.

2. Se, in un caso come quello sopra menzionato, ai fini della determinazione del giudice competente, sia rilevante l'opposizione della parte firmataria della clausola attributiva di competenza contro la quale viene promossa l'azione. Se sia necessario un nuovo accordo di volontà della parte firmataria, precedente/concomitante alla promozione di un'azione giudiziaria, affinché il terzo cessionario possa avvalersi della clausola attributiva di competenza.

Disposizioni del diritto dell'Unione fatte valere

Articolo 267 TFUE;

Articolo 25 e articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012;

Sentenza del 7 febbraio 2013, Refcomp SpA, C- 543/10, EU:C:2013:62;

Sentenza del 21 maggio 2015, CDC Hydrogen Peroxide, C-352/13, EU:C:2015:335;

Sentenza del 28 giugno 2017, Leventis e Vafias, C-436/16, EU:C:2017:497;

Sentenza del 18 novembre 2020, DelayFix, C-519/19, EU:C:2020:933.

Disposizioni nazionali fatte valere

Articoli da 361 a 363, 415, 416, 471, 472, 509 e 647 del Codice civile polacco. Ai sensi dell'articolo 509, paragrafo 2, del Codice civile polacco, «unitamente al credito, all'acquirente vengono trasferiti i diritti ad esso connessi, in particolare il credito a titolo di interessi di mora».

L'articolo 1068, paragrafo (1), del Codul român de procedură civilă (Codice di procedura civile rumeno) prevede che «[i]n materia patrimoniale, le parti possono concordare il giudice competente a conoscere di una controversia attuale o potenziale derivante da un rapporto con implicazioni transfrontaliere. L'accordo può essere concluso per iscritto, tramite telegramma, telex, fax o qualsiasi altro

mezzo di comunicazione che ne consenta la prova per iscritto. In mancanza di pattuizione contraria, la competenza del foro eletto è esclusiva».

Articolo 1071 del Codul român de procedură civilă (Codice di procedura civile rumeno), ai sensi del quale: «(1) Il giudice adito verifica d'ufficio la propria competenza internazionale, procedendo conformemente alle norme nazionali in materia di competenza. Se esso constata che né lui né nessun altro giudice rumeno è competente, respinge l'atto introduttivo del ricorso in quanto non rientrante nella competenza degli organi giurisdizionali rumeni, fatta salva l'applicazione dell'articolo 1.070. La decisione del giudice può essere impugnata dinanzi al giudice di grado superiore. (2) L'incompetenza internazionale del giudice rumeno può essere invocata in qualsiasi fase del procedimento, anche direttamente in sede di impugnazione. Continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 1.067».

Breve illustrazione dei fatti e del procedimento principale

- 1 Il 21 dicembre 2021 E. B.SP. Z. O. O. (persona giuridica di diritto polacco; in prosieguo: «E. B.SP.» o la «ricorrente») ha presentato ricorso dinanzi al Tribunalul Specializat Cluj nei confronti di K. P.SP. Z. O. O. (persona giuridica di diritto polacco; in prosieguo: «K. P.SP.» o la «convenuta»), chiedendo la condanna di K. P.SP. al pagamento della somma di 14 092 308 zloty polacchi (PLN) a titolo di risarcimento danni, oltre agli interessi di mora e alle altre spese sostenute per il recupero di tale somma, invocando la responsabilità extracontrattuale e contrattuale di K. P.SP.
- 2 Infatti, il 24 marzo 2017 E. B.SP. ha stipulato con E.PL. (persona giuridica di diritto polacco) un contratto di appalto avente ad oggetto la preparazione di un terreno situato in Polonia per la costruzione di una fabbrica di prodotti del legno. Il 24 luglio 2017 E. B.SP. ha stipulato un contratto con E.PL. avente ad oggetto i lavori principali per la costruzione di tale fabbrica in Polonia. Il 4 marzo 2017 E.PL. ha stipulato con E. S. A. (persona giuridica di diritto rumeno) un contratto di subappalto dei lavori. Il 10 luglio 2017 E. S. A. ha stipulato con K. P.SP. (persona giuridica di diritto polacco) un successivo contratto di subappalto dei lavori. Tutti i suddetti contratti, conformemente alle loro clausole, erano disciplinati dal diritto polacco.
- 3 Il 16 dicembre 2021 E. S. A. ha ceduto con contratto, a favore di E. B.SP., il credito consistente nel risarcimento danni per un importo di PLN 14 050 878,35, che E. S. A. sosteneva di detenere nei confronti di K. P.SP., a titolo del danno asseritamente subito a causa delle carenze nell'adempimento, da parte di K. P.SP., degli obblighi assunti con il contratto di subappalto stipulato il 10 luglio 2017.
- 4 A sostegno delle sue pretese, E. B.SP. ha invocato sia la responsabilità extracontrattuale di K. P.SP. (articoli 415 e 416, in combinato disposto con gli articoli da 361 a 363 del Codice civile polacco), sia la responsabilità contrattuale della stessa (articoli 471 e 472, in combinato disposto con gli articoli 647 e da 361

a 363 del Codice civile polacco) e, per giustificare il conferimento della competenza al Tribunalul Specializat Cluj, E. B.SP. si è avvalsa della clausola attributiva di competenza contenuta nel contratto di subappalto concluso il 10 luglio 2017 tra E. S. A. e K. P.SP, in base alla quale «eventuali controversie sarebbero state risolte dal tribunale competente per la sede sociale del contraente». Da un lato, E. B.SP. ha sostenuto che, in base alla normativa nazionale applicabile al merito della causa, vale a dire l'articolo 509, punto 2, del Codice civile polacco, essa, oltre a subentrare nel credito, è parimenti subentrata nei diritti accessori a quest'ultimo. Dall'altro, essa ha rinviato all'articolo 25 del regolamento n. 1215/2012.

- 5 Nella sua memoria difensiva, K. P.SP. ha sollevato l'eccezione di incompetenza internazionale dei giudici rumeni, facendo valere: (a) per quanto riguarda le pretese fondate sulla responsabilità extracontrattuale, l'articolo 7, punto 2, del regolamento 1215/2012 (K. P.SP. afferma che l'evento dannoso contestatogli si è verificato in Polonia, cosicché la competenza a conoscere della controversia spetta ai giudici polacchi) e (b) per quanto riguarda le pretese fondate sulla responsabilità contrattuale, che E. B.SP. ha qualità di terzo rispetto al contratto nel quale è stata inserita la clausola attributiva di competenza e che la sua qualità di cessionario non le conferisce il diritto di avvalersi delle disposizioni di tale clausola.
- 6 Con sentenza del 19 dicembre 2022, il Tribunalul Specializat Cluj ha accolto l'eccezione di incompetenza internazionale sollevata da K. P.SP. e, di conseguenza, ha respinto il ricorso in quanto non rientrante nell'ambito della competenza dei giudici rumeni.
- 7 L'11 aprile 2023 E. B.SP. ha impugnato tale sentenza dinanzi alla Curtea de Apel Cluj (Corte d'appello di Cluj, Romania).

Argomenti essenziali delle parti nel procedimento principale

- 8 La ricorrente sostiene che, ai sensi dell'articolo 509, paragrafo 2, del Codice civile polacco, in caso di contratto di cessione del credito, unitamente al credito, all'acquirente vengono trasferiti i diritti ad esso connessi, in particolare il credito a titolo di interessi di mora, sottolineando che la cessione del credito comporta un trasferimento del diritto di credito nel patrimonio del cessionario/acquirente, ma non un trasferimento degli obblighi del cedente nei confronti del debitore ceduto. Essa rileva altresì che, secondo la giurisprudenza della Corte Suprema di Polonia, unitamente al credito trasferito opera altresì un trasferimento dei diritti associati a quest'ultimo, compresa la possibilità di adire un giudice specificato in un accordo sulla proroga della competenza.
- 9 E. B.SP. fa riferimento ai principi elaborati dalla giurisprudenza della Corte sull'interpretazione dell'articolo 25 del regolamento n. 1215/2012, ossia le sentenze nelle cause C-543/10, C-352/13, C-519/19 e C-436/16. Essa afferma poi che lo scopo di una clausola attributiva di competenza è quello di determinare la

competenza del giudice adito in caso di conflitto esistente o potenziale, conformemente all'accordo di volontà delle parti, e che i criteri che la Corte impone, attraverso la sua giurisprudenza, nelle verifiche che il giudice nazionale deve effettuare per determinare l'operatività di una clausola attributiva di competenza sono alternativi, essendo rappresentati dal consenso del terzo o dalla successione di quest'ultimo nei diritti e negli obblighi del contraente iniziale.

- 10 La ricorrente ritiene che l'adesione del terzo alla clausola attributiva di competenza, a prescindere dal momento in cui questi esprime il suo consenso, sia sufficiente a dare effetto a tale clausola e che alla parte contraente non sia più richiesto un nuovo accordo di volontà, essendo vincolata alla suddetta clausola già a partire dal momento della sua accettazione. Il giudice nazionale quindi non è più tenuto a esaminare la sostituzione del terzo nei diritti e negli obblighi del contraente originario, essendo tale esame richiesto come criterio sussidiario e alternativo per verificare l'efficacia della clausola attributiva di competenza.
- 11 La ricorrente sostiene inoltre che le sentenze nelle cause C-543/10, C-352/13 e C-519/19 presentavano premesse fattuali diverse da quelle del procedimento principale, poiché in tali cause il terzo ha agito nei confronti di una parte firmataria di un contratto in base alle norme sulla competenza di diritto comune, e la parte firmataria del contratto nel quale era stata inserita una clausola attributiva di competenza si è avvalsa di tale clausola a danno del terzo. Allo stesso tempo, nella causa C-436/16, la controversia è stata avviata da una parte firmataria di una clausola attributiva di competenza nei confronti di un terzo dinanzi a un giudice determinato sulla base di norme diverse dall'articolo 25 del regolamento n. 1215/2012, e il terzo, che non aveva alcun legame con la clausola, l'ha invocata per contestare la competenza del giudice adito. A differenza di tali casi, nel procedimento principale, la ricorrente ha la qualità di cessionario di un credito derivante dal contratto di subappalto nel quale è stata inserita la clausola attributiva di competenza e avrebbe quindi il diritto di avvalersi di detta clausola per adire il giudice scelto dalle parti nel contratto originario.
- 12 E. B.SP. sottolinea che la successione del terzo nei diritti e negli obblighi della parte originaria del contratto diventa rilevante, in quanto condizione subordinata per l'applicabilità della clausola attributiva di competenza, qualora la controparte, firmataria della clausola, la opponga al terzo, il che rende necessario chiarire la questione se il terzo sia tenuto a rispettare l'accordo sulla competenza. Orbene, nel procedimento principale, non è opposto al terzo l'obbligo di rispettare la clausola attributiva di competenza, ma, al contrario, il terzo si avvale del diritto di invocare tale clausola, diritto di cui dispone in base agli effetti prodotti dalla cessione del credito secondo il diritto nazionale applicabile nel merito.
- 13 Infine, la ricorrente sostiene che l'intera giurisprudenza della Corte di giustizia sull'interpretazione dell'articolo 25 del regolamento n. 1215/2012 in materia di polizza di carico (C-71/83, C-159/97, C-387/98), di contratto di assicurazione (C-201/82) e di contratto di società (C-214/89) avvalorano il punto di vista secondo cui l'accordo sulla competenza è opponibile anche al terzo che subentra nei diritti

e negli obblighi della parte firmataria di tale accordo, al pari della persona che non è parte del contratto e che acquisisce diritti da esso derivanti può avvalersi della clausola attributiva di competenza, e il consenso dato dall'altra parte al momento della conclusione del contratto è sufficiente purché sia stato chiaramente espresso nelle clausole contrattuali.

- 14 La ricorrente ha lasciato alla valutazione del giudice del rinvio la decisione sull'opportunità di ricorrere al meccanismo del rinvio pregiudiziale disciplinato dall'articolo 267 TFUE, ritenendo tuttavia che il rinvio fosse utile.
- 15 La convenuta ha espresso una posizione processuale diametralmente opposta a quella della ricorrente, incentrata sul principio di un'interpretazione delle disposizioni dell'articolo 25 del regolamento n. 1215/2012 alla luce del principio di autonomia della volontà e del carattere *intuitu personae* della clausola attributiva di competenza.
- 16 Secondo la convenuta, la clausola attributiva di competenza può produrre effetti solo tra le parti del contratto, non nei confronti di un terzo, e tale conclusione si basa sul carattere *intuitu personae* della clausola in questione, risultante dalle trattative tra le parti e strettamente riferita alla persona della controparte contrattuale con cui essa è stata concordata. Dato che, ai sensi dell'articolo 25 del regolamento n.1215/2012, la condizione sostanziale per la validità della clausola attributiva di competenza è l'indicazione esplicita del rapporto giuridico sfociato nella potenziale controversia che sarà risolta dal relativo giudice, è necessario che esista sempre un accordo sulla competenza tra le parti della controversia, il quale, avendo carattere autonomo, deve essere valutato separatamente dal contratto sottostante. Un argomento in tal senso è costituito dal fatto che, in forza del regolamento n. 1215/2012, la disciplina dell'accordo relativo alla competenza di cui all'articolo 25 riveste un carattere autonomo rispetto alla problematica delle leggi nazionali relative agli impegni delle parti.
- 17 K. P.SP. ha inoltre sottolineato che la disciplina di cui all'articolo 25 trova il suo fondamento nel principio dell'autonomia delle parti, come sancito dal considerando 19 del regolamento n. 1215/2012, rilevando che, in forza di detto principio, un terzo non può opporre una clausola attributiva di competenza al firmatario di tale clausola, poiché il consenso di quest'ultimo a detta clausola è stato espresso in ragione del rapporto giuridico instaurato con la sua controparte contrattuale ed è limitato ai suoi rapporti con quest'ultima e non con terzi che abbiano acquisito diritti derivati dal contratto originario.
- 18 Infine, la convenuta ha addotto l'argomento secondo cui la norma di cui all'articolo 25 del regolamento n. 1215/2012 ha carattere di eccezione e deve pertanto essere interpretata e applicata restrittivamente, in quanto l'ipotesi prevista da tale norma è quella dell'esistenza di un accordo tra le parti in base al quale la competenza a conoscere della controversia in relazione a un determinato rapporto giuridico è stata attribuita a un giudice di uno Stato membro, essendo pertanto

necessario che l'accordo sulla competenza provenga dalle parti stesse della controversia.

- 19 La convenuta si è opposta, in linea di principio, al rinvio pregiudiziale alla Corte e ha formulato, in subordine, quattro questioni che, in linea di massima, evidenziano la necessità di interpretare l'articolo 25 del regolamento n. 1215/2012.

Breve illustrazione della motivazione del rinvio pregiudiziale

- 20 Il giudice del rinvio constata che le due varianti interpretative dell'articolo 25 del regolamento n. 1215/2012 esposte dalle parti sono plausibili, per l'ipotesi specifica in cui il terzo che invoca la clausola attributiva di competenza abbia la qualità di cessionario di diritti di credito derivati dal contratto in cui è stata inserita detta clausola e, secondo la legge nazionale scelta come *lex causae*, nel caso di specie la legge polacca, il cessionario subentra solo nel diritto di credito e nei diritti accessori a quest'ultimo, non negli obblighi cui era tenuta la parte contraente iniziale.
- 21 In particolare, la difficoltà di interpretazione dell'articolo 25 del regolamento n.1215/2012 che si pone al giudice dell'impugnazione consiste nel fatto che, sebbene non si sia interamente sostituito in tutti i diritti e obblighi della parte del contratto cedente, il terzo cessionario fa valere la clausola attributiva di competenza, avvalendosi così di un diritto nei confronti del debitore ceduto, che ha accettato tale clausola con la sottoscrizione del contratto.
- 22 Per quanto riguarda il fondamento invocato dalla ricorrente per far valere la clausola attributiva di competenza, vale a dire il fatto che, secondo il diritto nazionale applicabile al merito della causa, con il credito, essa è subentrata nei diritti accessori a quest'ultimo, il giudice del rinvio afferma che, sebbene in linea di principio la qualificazione del diritto di adire un determinato giudice, in base a un accordo sulla competenza, come un diritto accessorio o meno al credito ceduto può anche essere una questione rientrante nell'applicazione delle norme di diritto nazionale, non si può omettere il fatto che, a quanto pare, a invocare la clausola attributiva di competenza contenuta nel contratto sia il cessionario nell'esercizio di un diritto, riconosciuto contrattualmente a favore del cedente, e non in base a un obbligo di cui il cessionario sarebbe tenuto a rispondere.
- 23 Peraltro, il giudice del rinvio ammette che non si può negare che la ratio della disciplina della clausola attributiva di competenza, da parte del regolamento n. 1215/2012, si identifichi nel principio dell'autonomia delle parti del contratto, secondo il quale deve prevalere l'accordo di volontà delle parti in merito a un determinato foro per le controversie presenti o future derivanti da un determinato rapporto giuridico. In forza di tale principio, un accordo sulla competenza può divenire operante solo in relazione alle parti che hanno stipulato tale accordo, e un terzo, quand'anche acquistasse taluni diritti di credito derivanti dal contratto sottostante, non sembra potersi avvalere dell'accordo sulla competenza, accordo che vincola unicamente le parti originarie del contratto. Detto giudice fa

riferimento, al riguardo, alle sentenze della Corte nella causa C-436/16 (punti da 35 a 37) e alla sentenza della Corte nella causa C-519/19 (punti da 42 a 44), le quali menzionano il fatto che la verifica del consenso delle parti alla clausola attributiva di competenza deve riguardare entrambe le parti controverse, sia quella che si invoca la clausola sia quella alla quale la clausola è opposta, e il consenso del firmatario della clausola deve essere valutato in relazione alla sua parte avversaria nella controversia.

- 24 A proposito dell'ampia giurisprudenza della Corte in materia di interpretazione dell'articolo 25 del regolamento n. 1215/2012 in taluni settori strettamente specializzati, quali la polizza di carico (C-71/83, C-159/97, C-387/98), le assicurazioni (C-201/82), le società (C-214/89), il giudice del rinvio sostiene che detta interpretazione è limitata ai settori ai quali si riferisce.
- 25 Il giudice del rinvio osserva che i criteri elaborati dalla giurisprudenza della Corte per rendere efficace una clausola attributiva di competenza sono stati decisi in cause in cui tale clausola era opposta al terzo non firmatario della stessa, e si è ritenuto di dover verificare se tale terzo abbia espresso un accordo in tal senso o, in caso contrario, se si sia sostituito in tutti i diritti e gli obblighi delle parti, assumendo quindi anche l'obbligo di rispettare detta clausola (cause C-543/10, C-352/13, C-519/19). Esso rileva che solo nella causa C-436/16 la clausola attributiva di competenza è stata invocata da un terzo. Tuttavia, nel procedimento principale, la clausola attributiva di competenza non è opposta al terzo, al fine di verificare, conformemente ai criteri elaborati nella giurisprudenza della Corte, se essa produca effetti.
- 26 Il giudice del rinvio ritiene pertanto utile sottoporre talune questioni al fine di chiarire (1) come interpretare l'articolo 25 del regolamento n. 1215/2012 nell'ipotesi specifica in cui la clausola attributiva di competenza sia invocata da un cessionario che abbia acquisito, in forza di un contratto di cessione del credito, diritti derivanti dal contratto sottostante in cui è stata inserita la clausola attributiva di competenza, (ii) nonché l'aspetto (a) se la posizione processuale della parte che ha sottoscritto la clausola attributiva di competenza sia rilevante per rendere efficace o meno tale clausola, e (b) se, per rendere efficace tale clausola di cui il terzo si avvale, sia necessario un nuovo accordo di volontà da parte del firmatario della clausola.
- 27 Il giudice del rinvio decide la controversia principale in qualità di giudice dell'impugnazione e la decisione emessa è definitiva.